



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0008087

del 28/07/2017 ore 10:41:33

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 28 LUG. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Arezzo
Piazza Guido monaco, 1/a
52100 Arezzo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 207/2017_ formazione professionale continua_ esenzione ex art. 6, co. 1, lett. a), del Regolamento per la Formazione professionale continua.

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 17 luglio 2017, nella quale, in materia di esonero dall'obbligo formativo per "maternità" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Regolamento per la Formazione professionale continua si chiede:

- ✓ se l'esenzione possa essere richiesta anche per l'adozione internazionale;
- ✓ in quale misura è esonerata l'iscritta che gode della riduzione dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 5 del regolamento,

si osserva quanto segue.

Con riguardo al primo punto, ai sensi del citato articolo 6, l'esonero per maternità è riconosciuto, "per il periodo determinato dall'Ordine", anche ai genitori adottivi. Si ritiene non rilevi che si tratti di adozione nazionale o internazionale.

Relativamente al secondo punto, posto che nelle ipotesi previste all'articolo 5 del Regolamento l'obbligo formativo annuale è ridotto da 30 a 10 crediti formativi professionali (cfp), l'Ordine determinerà proporzionalmente il numero di cfp per i quali riconosce l'esonero all'iscritta.

Cordiali saluti

Francesca Maione